



**TRIBUNALE DI VITERBO**

*Sezione civile*

**VERBALE UDIENZA**

All'udienza del 00 xxxx 20XX, alle ore xx.xx innanzi al giudice ZZZZZZZZZZZZZZ designato giudice per la trattazione, con la presenza del dott. Zzzzzzzzz per il tirocinio giudiziario, è presente per l'opponente l'avv. Zzzzzzzzzzz; per il Fallimento è presente l'avv. Zzzzzzzzzzz.

Sollecitati dal Giudice designato per la trattazione dell'opposizione allo stato passivo i procuratori delle parti, ripercorse le questioni controverse in punto di natura del credito e di quantificazione dello stesso, all'esito della discussione considerano di poter addivenire ad una ipotesi conciliativa con sostanziale e importante riduzione delle somme di cui al richiesto vincolo di destinazione e riconoscimento per il maggior residuo del credito vantato quale credito chirografario e nello specifico, nei seguenti termini:

- a) ammissione al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per euro 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.;
- b) ammissione, altresì, al passivo del medesimo fallimento il credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria;
- c) le spese, anche legali relative al giudizio, resteranno compensate integralmente tra le parti, mentre le spese vive eventualmente nascenti dalla definizione della causa saranno a carico esclusivo della opponente.

I procuratori delle parti chiedono breve rinvio per sottoporre l'ipotesi conciliativa ai rispettivi clienti e, in particolare agli organi della procedura.

**Il Giudice**

ritenuto, in ragione della documentazione in atti a sostegno del credito vantato dall'opponente, della riconducibilità a data certa delle fatture emesse dalla opponente che consentono di ritenere sussistente in via più che presumibile l'esistenza del contratto a monte, precedente alla formazione delle medesime fatture, della circostanza che risulta conseguentemente sufficientemente provata l'esistenza del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti anche in ragione della documentazione inviata a soggetti terzi (in particolare Comitato di Gestione PFU – pneumatici fuori uso), documentazione dalla quale si evince, tra l'altro, che le tariffe applicate nei rapporti tra le parti risultano coerenti con i prezzi medi di mercato e financo convenienti, nonché ritenuto che le prove costituente articolate, da considerarsi ammissibili, risultano coerenti con la prospettiva di avvalorare quanto già emergente dalla documentazione in atti, che i termini dell'ipotesi di conciliazione/transazione, individuati all'esito della discussione tra le parti, siano congrui e meritevoli di essere sottoposti agli organi della procedura,

**rinvia**

la causa all'udienza del **0 xxxx 20XX alle ore xx.xx** per consentire ai procuratori delle parti di presentare la proposta come sotto riportata ai propri clienti nonché agli organi della procedura, al fine di ottenere l'autorizzazione a conciliare/transigere la causa nei seguenti termini:

*“a) ammissione al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per euro 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.;*

*b) ammissione, altresì, al passivo del medesimo fallimento del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria;*

*c) le spese, anche legali relative al giudizio, compensate integralmente tra le parti; spese vive eventualmente nascenti dalla definizione della causa, a carico esclusivo della opponente”.*

Il Giudice  
ZZZZZZZZZZZZ

SEGUE IL DECRETO DEL COLLEGIO

R.G. n. XXXX/XXXX



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO**

*Sezione civile*

riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

XXXXXXXXXX

Presidente

YYYYYYYYYY

Giudice

ZZZZZZZZZZZ

Giudice relatore

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Fallimento n. Y/2020), promosso da

**YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY S.r.l.** (p.Iva 00000000000) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. ZZZZZZZZZZ, rappresentata e difesa dall'Avv. ZZZZZZZZZZ, in forza di procura allegata al Ricorso in Opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 L.F. ed elettivamente domiciliata in XXXXXXXX, Yyyyyy n. 00

opponente

**nei confronti di**

**FALLIMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A.** (c.f. 00000000000), in persona del Curatore avv. ZZZZZZZZZZ, rappresentato e difeso dall'avv. ZZZZZZZZZZ, giusta autorizzazione del G.D. del 00.0.20XX, elettivamente domiciliato XXXXXXXX Yyyyyy n. 000, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

convenuto

1. Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha presentato tempestiva istanza di ammissione al passivo del fallimento della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. per la complessiva somma di € 489.356,31 a lei dovuta in base a nn. 6 fatture, al netto della nota di credito n. 67/19 del 00.0.20XX di € 303,05, emesse per servizi di raccolta separata e trattamento di pneumatici fuori uso (PFU) secondo le disposizione di legge che disciplinano la materia – essendo obbligata la società fallita, in qualità di produttore/importatore di pneumatici, in ottemperanza al D.lgs n. 152/2006, a gestire quantitativi di PFU pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale – ed evidenziando che i rapporti tra le parti erano disciplinati con contratti rinnovati annualmente nei quali, appunto, Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l. era incaricata dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. della raccolta e del trattamento dei PFU; chiedeva altresì anche il riconoscimento dell'esistenza del vincolo di destinazione sulle somme per le quali richiedeva l'ammissione al passivo, allegando all'istanza copia del contratto sottoscritto tra le parti in data 00.0.20XX e 00.0.20XX, le fatture di cui vantava il pagamento, nota di credito, estratto autentico delle scritture contabili, la normativa di settore, l'elenco degli operatori abilitati al ritiro degli PFU e comunicazione del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare; sulla domanda, perveniva il parere negativo del Curatore, il quale rilevava che la documentazione allegata consisteva “*in due contratti inter partes privi di data certa, in 6 fatture non elettroniche e prive di data certa, in altrettanti estratti delle scritture contabili autenticati in data successiva alla dichiarazione di fallimento*” e che “*impregiudicata la questione relativa al*

*vincolo di destinazione delle somme oggetto del credito, come riscosse dalla fallita a titolo di contributo per lo smaltimento dei pneumatici fuori uso (PFU), allo stato della produzione documentale non appare possibile riconoscere il credito azionato atteso che tutti i documenti sono privi di data certa e non risultano provate le effettive prestazioni svolte. Dalla lettura dell'art. 3 del DM n. 82/2011 si evince che esiste un rendiconto economico completo della gestione dei PFU (allegato C), dal quale si potrebbe ricavare la dimostrazione delle quantità di PFU smaltiti. In difetto di tale riscontro (o di altra fonte di prova opponibile), si deve esprimere parere negativo"; l'istante svolgeva dunque, ai sensi dell'art. 93 Legge Fall., osservazioni con deposito di ulteriore documentazione, in particolare le fatture elettroniche e le ricevute di invio all'Agenzie delle Entrate, da cui ricavare la data certa delle medesime e il curatore esprimeva parere positivo all'ammissione del credito al passivo fallimentare, pur non ritenendo opponibile alla procedura il vincolo di destinazione richiesto.*

Con notifica del provvedimento in data 0.00.20XX, l'istanza di ammissione al passivo veniva tuttavia respinta in toto dal giudice delegato sul rilievo che *"in assenza di un contratto avente data certa non è possibile determinare l'importo dovuto per la prestazione"* e che, pertanto *"il creditore non ha assolto l'onere su di esso gravante di fornire prova dell'esatto ammontare del credito, il quale si ripete non può essere determinato sulla base di contratti privi di data certa in assenza di indici volti a determinare l'entità dei compensi spettanti quali ad esempio tariffe professionali, tariffe comunemente praticate al pubblico (esempio: tariffe telefoniche, elettriche etc); ritenuto pertanto che all'accertamento dei compensi effettivamente ed eventualmente spettanti necessita di adeguata istruttoria ex art. 95 l. fall. incompatibile con la speditezza del rito, dispone l'esclusione dell'importo di euro 489.356,31"* (doc. 36).

Parte creditrice ha tempestivamente proposto opposizione ex art. 98 legge Fall. con ricorso ritualmente notificato al Curatore, deducendo l'illegittimità dell'esclusione del credito di Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l. dallo stato passivo sul rilievo che in realtà, vista la certa anteriorità, alla data di dichiarazione del fallimento, delle fatture prodotte, dimostrata anche dalle ricevute di consegna contenente il monitoraggio dei relativi flussi, ben poteva ritenersi provata l'anteriorità al fallimento anche dei contratti prodotti, considerato altresì che provata l'esecuzione del contratto (smaltimento dei rifiuti ed emissione delle relative fatture) si suppone la precedente conclusione dello stesso, come confermato dalle mail ricevute dal dipendente della opponente e da quelle inviate dalla società odierna fallita con le quali veniva anticipato il contratto (poi sottoscritto) con richiesta di appuntamento per la sottoscrizione del medesimo nonché dall'inserimento dei FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti - nel caso di specie pneumatici - contiene tutte le informazioni relative alla sua tipologia, al quantitativo, al produttore, al trasportatore ed al destinatario) nella piattaforma dedicata dal Ministero, relativamente alle fatture per la quale viene chiesta l'ammissione al passivo fallimentare; evidenziando altresì la correttezza degli importi concordati, in considerazione del contributo indicato dalla Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per ogni tonnellata di pneumatico smaltita nella dichiarazione annuale inviata al Ministero dell'Ambiente, nonché la comunicazione annualmente al Comitato di Gestione degli PFU ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 82/11 inviata dalla creditrice in cui quest'ultima ha comunicato le tariffe stimate, con riferimento al successivo anno 20XX, per le operazioni di prelievo (€ 35,00 ton), deposito e stoccaggio (€ 15,00 ton), trasporto (€ 90,00 ton) e frantumazione degli PFU (€ 120,00 ton), per una tariffa complessiva di € 260,00 per tonnellata, concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento della domanda avanzata, con dichiarazione pertanto della fondatezza del credito e l'ammissione allo stato passivo del fallimento dell'importo di € 489.356,31, insistendo altresì per il riconoscimento dell'esistenza del vincolo di destinazione previsto dall'art. 228 del d.lgs. n. 152/2006 sulle predette somme riscosse dalla società fallita a titolo di contributo per lo smaltimento degli PFU disponendo per l'effetto *"- in via preliminare, il versamento diretto dell'importo di € 489356,31, in applicazione dell'art. 46 n. 5 L.F., come sopra esposto sub 1; - in via principale, con diritto esclusivo sulle relative somme in applicazione del vincolo di destinazione, da mantenersi e rispettarsi in sede di riparto come sopra esposto sub 2; - in via subordinata, quale credito di fatto prededucibile, come sopra esposto sub 3; In subordine, - Accogliere la domanda presentata dalla Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy srl e*

*disporre l'ammissione allo stato passivo del fallimento in epigrafe per l'importo di € 489.356,31 in via chirografaria".*

Si costituiva il Fallimento contestando la domanda di parte opponente.

All'esito dell'udienza fissata per la comparizione, il procedimento veniva riservato e successivamente fissata la comparizione delle parti al fine di valutare ipotesi conciliative.

Sollecitati dal Giudice designato per la trattazione dell'opposizione allo stato passivo, i procuratori delle parti, ripercorse le questioni controverse in punto di natura del credito e di quantificazione dello stesso, all'esito della discussione ritenevano di poter addivenire ad una ipotesi conciliativa con sostanziale e importante riduzione delle somme di cui al richiesto vincolo di destinazione e riconoscimento per il maggior residuo del credito vantato quale credito chirografario e nello specifico, nei seguenti termini: a) ammissione al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY S.r.l. per € 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.; b) ammissione, altresì, al passivo del medesimo fallimento del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY S.r.l. per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria; c) le spese, anche legali relative al giudizio, resteranno compensate integralmente tra le parti, mentre le spese vive eventualmente nascenti dalla definizione della causa saranno a carico esclusivo della opponente. Veniva dunque richiesto breve rinvio per sottoporre l'ipotesi conciliativa ai rispettivi clienti e, in particolare agli organi della procedura e il Giudice, ritenuto, in ragione della documentazione in atti a sostegno del credito vantato dall'opponente, della riconducibilità a data certa delle fatture emesse dalla opponente che consentono di ritenere sussistente in via più che presumibile l'esistenza del contratto a monte, precedente alla formazione delle medesime fatture, della circostanza che risulta conseguentemente sufficientemente provata l'esistenza del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti anche in ragione della documentazione inviata a soggetti terzi (in particolare Comitato di Gestione PFU – pneumatici fuori uso), documentazione dalla quale si evince, tra l'altro, che le tariffe applicate nei rapporti tra le parti risultano coerenti con i prezzi medi di mercato e financo convenienti, nonché ritenuto che le prove costituente articolate da parte opponente, da considerarsi ammissibili, risultano coerenti con la prospettiva di avvalorare quanto già emergente dalla documentazione in atti e, infine, che i termini dell'ipotesi di conciliazione/transazione, individuati all'esito della discussione tra le parti, erano congrui e meritevoli di essere sottoposti agli organi della procedura, rinviava la causa ad udienza successiva per consentire ai procuratori delle parti di presentare la proposta dal tenore sopra riportato al fine di ottenere l'autorizzazione a conciliare/transigere la causa.

Alla successiva udienza del 0 xxxx 20XX, presenti i procuratori delle parti nonché personalmente il legale rappresentante della parte opponente, sig. ZZZZZZZZZ, e il Curatore fallimentare, avv. ZZZZZZZZZ, gli stessi dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa come individuata all'esito della discussione alla precedente udienza, vale a dire nei seguenti termini “a) *ammissione al passivo del fallimento n. Y/2020 della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.p.A. pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per euro 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.; b) ammissione, altresì, al passivo del medesimo fallimento del credito della YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY srl per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria; c) le spese, anche legali relative al giudizio, compensate integralmente tra le parti; spese vive eventualmente nascenti dalla definizione della causa, a carico esclusivo della opponente”, e, rappresentando il Curatore Fallimentare che detta proposta era stata autorizzata dagli organi della procedura, sottoscrivevano innanzi al Giudice designato per la trattazione dell'opposizione, il verbale di udienza chiedendo che il Collegio provvedesse in conformità su quanto concordato, e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.*

2. Ebbene il Collegio osserva che la proposta conciliativa concordata all'udienza tra le parti all'esito della discussione davanti al Giudice designato per la trattazione dell'opposizione, appare congrua e meritevole di accoglimento avendo già riscontrato, il predetto giudice relatore, la meritevolezza dei termini della definizione del giudizio in ragione della documentazione in atti a sostegno del credito vantato dall'opponente, della riconducibilità a data certa delle fatture emesse dalla opponente, idonee a ritenere sussistente in via più che presumibile l'esistenza del contratto a monte come concluso precedentemente alla formazione delle medesime fatture, della circostanza che risulta conseguentemente sufficientemente provata l'esistenza del rapporto commerciale intrattenuto tra le parti anche in ragione della documentazione inviata a soggetti terzi (in particolare Comitato di Gestione PFU – pneumatici fuori uso), avendo altresì riscontrato che dalla predetta documentazione era possibile, tra l'altro, evincere che le tariffe applicate nei rapporti tra le parti risultavano coerenti con i prezzi medi di mercato e financo convenienti, nonché avendo ritenuto le prove costituenti articolate da parte opponente ammissibili e volte a confermare quanto già emergente dalla ulteriore documentazione offerta da parte opponente a conforto di quella già allegata unitamente all'istanza di insinuazione al passivo e alle osservazioni di cui all'art. 93 Legge Fall.

Alla luce di quanto sopra, ritenuto di condividere quanto già rilevato in precedenza, il Collegio ritiene di disporre in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e già recepiti dal giudice designato alla trattazione della causa in quanto congrui e meritevoli di accoglimento e nei termini richiamati da ultimo all'udienza del 0 xxxx 20XX anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite tra le parti con previsione e accordo di porre ad esclusivo carico di parte opponente quelle vive nascenti dalla definizione del giudizio dovendosi tra queste individuare anche quelle di registrazione del provvedimento.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l. nei confronti di Fallimento Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.p.A., così decide in conformità alla proposta avanzata all'udienza del 0 xxxx 20XX:

- ammette Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l. al passivo del fallimento n. Y/2020 della Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.p.A. per l'importo di € 122.339,08, con pagamento da effettuarsi per intero al primo riparto e da trattarsi ex art. 46, n. 5 legge fall.;
- ammette Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy S.r.l. al passivo del fallimento n. Y/2020 della Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S.p.A., per l'importo di € 367.017,23 in via chirografaria;
- spese di lite compensate tra le parti;
- spese vive a carico esclusivo dell'opponente.

Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 00 xxxxx 20XX

Il Giudice rel.  
(ZZZZZZZZZZZZZZ)

Il Presidente  
(XXXXXXXXXXXX)